I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

# REGOLAMENTO (CE) N. 2062/94 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1994

relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la sicurezza, l'igiene e la salute sul lavoro costituiscono elementi prioritari di un'efficace politica sociale;

considerando che la Commissione ha presentato le iniziative che intende sviluppare in materia nel programma relativo alla sicurezza, all'igiene e alla salute sul luogo di lavoro (4), nonché nel programma di azione relativo all'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori;

considerando che, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro (5), il Consiglio ha accolto favorevolmente la comunicazione della Commissione sul suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro ed ha chiesto alla Commissione, tra l'altro, di esaminare la possibilità di migliorare gli scambi di informazione e di esperienze nel settore contemplato dalla - risoluzione, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione dei dati, nonché l'opportunità dell'istituzione di un meccanismo comunitario allo scopo di studiare le ripercussioni sul piano nazionale delle misure comunitarie concernenti il settore;

considerando che la suddetta risoluzione ha inoltre auspicato l'intensificazione della collaborazione con gli organismi che svolgono funzioni in tale campo nonché della loro collaborazione reciproca;

considerando che il Consiglio ha inoltre sottolineato l'importanza fondamentale per i datori di lavoro e i lavoratori di acquisire la consapevolezza degli interessi in causa e di avere l'accesso all'informazione se saranno realizzate le misure raccomandate nel programma della Commissione;

considerando che la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di dati scientifici, tecnici ed economici particolareggiati, affidabili ed oggettivi sono necessari per fornire agli organi comunitari, agli Stati membri e agli ambienti interessati le informazioni che debbono consentire di rispondere all'insieme delle richieste loro presentate, adottare i provvedimenti indispensabili alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e garantire un'adeguata informazione delle persone interessate;

considerando che esistono già nella Comunità e negli Stati membri organismi che forniscono informazioni e servizi di questo tipo;

considerando che per trarre il massimo beneficio, a livello comunitario, dai lavori già effettuati da tali organismi, è opportuno creare una rete che costituisca un sistema europeo di osservazione e di raccolta di informazioni sulla sicurezza e la salute sul lavoro, il cui coordinamento su scala comunitaria sarebbe garantito da una Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;

considerando che per rispondere in modo più efficace alle richieste che sono loro rivolte gli organi comunitari, gli Stati membri e gli ambienti interessati dovrebbero poter ricorrere ad un'Agenzia per ottenere le informazioni tec-

<sup>(1)</sup> GU n. C 271 del 16. 10. 1991, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

<sup>(3)</sup> GU n. C 169 del 6. 7. 1992, pag. 44. (4) GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1.

niche, scientifiche ed economiche utili nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro;

considerando che è pertanto opportuno istituire un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, incaricata segnatamente di assistere la Commissione nella realizzazione dei compiti nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro e, in tale contesto, di contribuire allo sviluppo dei futuri programmi di azione comunitari relativi alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, fatte salve le competenze della Commissione;

considerando che la decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo, del 29 ottobre 1993, relativa alla fissazione delle sedi di taluni organismi e servizi delle Comunità europee, nonché di Europol (1), ha fissato la sede dell'Agenzia per la salute e la sicurezza sul lavoro in Spagna, in una città che sarà designata dal governo spagnolo; che il governo spagnolo ha designato a tale scopo la città di Bilbao;

considerando che lo statuto e la struttura dell'Agenzia debbono corrispondere al carattere obiettivo dei risultati previsti e consentirle di svolgere le funzioni in collaborazione con gli organismi nazionali comunitari ed internazionali esistenti;

considerando che l'Agenzia deve avere la possibilità di invitare come osservatori rappresentanti di paesi terzi, di istituzioni e organismi comunitari, nonché di organizzazioni internazionali che condividono l'interesse della Comunità e degli Stati membri per gli scopi perseguiti dall'Agenzia;

considerando che occorre prevedere che l'Agenzia abbia personalità giuridica, pur mantenendo stretti rapporti con gli organismi e programmi esistenti sul piano comunitario, e segnatamente con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al fine di evitare doppioni;

considerando che è importante che l'Agenzia abbia, dal punto di vista funzionale, legami molto stretti con la Commissione e il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro;

considerando che, per quanto riguarda le traduzioni, l'Agenzia ricorrerà al Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea non appena esso entrerà in funzione;

considerando che il bilancio generale delle Comunità europee contribuisce al funzionamento dell'Agenzia; che

considerando che per l'adozione del presente regolamento il trattato prevede solo i poteri d'azione contemplati dall'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

## Istituzione dell'Agenzia

È istituita una Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, in prosieguo denominata «Agenzia».

## Articolo 2

### Obiettivo

Al fine di promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, come previsto dal trattato e dai programmi d'azione relativi alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro, l'Agenzia si propone di fornire agli organi comunitari, agli Stati membri e agli ambienti interessati, le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro.

### Articolo 3

## Compiti

- 1. Per raggiungere lo scopo indicato all'articolo 2, l'Agenzia ha i seguenti compiti:
- a) raccogliere e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri per informare gli organi comunitari, gli Stati membri e gli ambienti interessati; tale raccolta è intesa ad analizzare le priorità e i programmi nazionali esistenti e a fornire i dati necessari per le priorità e i programmi della Comunità;
- b) raccogliere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sulla ricerca relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro nonché sulle altre attività di ricerca che comportano aspetti connessi alla sicurezza e alla salute sul lavoro e di diffondere i risultati della ricerca e delle attività di ricerca;
- c) promuovere e sostenere la cooperazione e lo scambio in materia di informazioni e di esperienza tra gli Stati membri nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro, compresa l'informazione sui programmi di formazione;

gli importi reputati necessari vengono stabiliti nel quadro della procedura di bilancio annuale, in base alle previsioni finaziarie;

<sup>(1)</sup> GU n. C 323 del 30. 11. 1993, pag. 1.

- d) organizzare conferenze e seminari, nonché scambi di esperti degli Stati membri nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro;
- e) fornire agli organi comunitari e agli Stati membri le informazioni obiettive, di carattere tecnico, scientifico ed economico, necessarie per la formulazione e l'attuazione di politiche adeguate ed efficaci volte a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori; a tal fine, fornire segnatamente alla Commissione le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche ad essa necessarie per portare a buon fine i suoi compiti di individuazione, preparazione e valutazione delle norme e misure nel settore della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, segnatamente per quanto concerne l'impatto della legislazione sulle imprese, e in particolare sulle piccole e medie imprese;
- f) stabilire, in collaborazione con gli Stati membri, e coordinare la rete di cui all'articolo 4, tenendo conto delle agenzie e organizzazioni a livello nazionale, comunitario e internazionale che forniscono questo tipo di informazioni e servizi;
- g) raccogliere e mettere a disposizione le informazioni relative alle questioni di sicurezza e di salute sul lavoro in provenienza e a destinazione dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali (OMS, OIL, OPS, OMI, ecc.);
- h) fornire informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sui metodi e strumenti destinati a realizzare attività preventive, con particolare riguardo ai problemi specifici delle piccole e medie imprese;
- contribuire allo sviluppo dei futuri programmi di azione comunitari relativi alla promozione della sicurezza e della salute sul lavoro, fatte salve le competenze della Commissione.
- 2. L'Agenzia collabora il più strettamente possibile con gli istituti, fondazioni, organismi specializzati e programmi esistenti a livello comunitario per evitare doppioni.

### Articolo 4

### Rete

- 1. L'Agenzia deve creare una rete comprendente:
- i principali elementi che compongono le reti nazionali di informazione;
- i punti nevralgici nazionali;
- i centri tematici.
- 2. Al fine di consentire la creazione della rete nel modo più rapido ed efficace, gli Stati membri, nei sei mesi successivi

all'entrata in vigore del presente regolamento, informano l'Agenzia dei principali elementi che compongono le loro reti nazionali di informazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, compresa ogni istituzione che, a loro avviso, potrebbe contribuire ai lavori dell'Agenzia, tenendo conto della necessità di garantire la copertura geografica più completa possibile del loro territorio.

Le autorità nazionali competenti o l'istituzione da esse designata provvedono al coordinamento e/o alla trasmissione delle informazioni, a livello nazionale, destinate all'Agenzia.

- 3. Le autorità nazionali comunicano all'Agenzia il nome delle istituzioni stabilite nel territorio nazionale che possono cooperare con essa su alcuni temi di particolare interesse e quindi agire come centri tematici della rete. L'Agenzia è abilitata a concludere un accordo con tali istituzioni.
- 4. Possono far parte della rete centri tematici per compiti speciali.

Essi sono designati dal Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 8, per un dato periodo, con essi convenuto.

- 5. L'individuazione di temi di particolare interesse e l'attribuzione di compiti specifici ai centri tematici devono figurare nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.
- 6. Alla luce dell'esperienza acquisita l'Agenzia riesamina periodicamente i principali elementi della rete di cui al paragrafo 2 ed apporta le modifiche eventualmente decise dal consiglio di amministrazione, tenendo conto di nuove eventuali designazioni effettuate dagli Stati membri.

## Articolo 5

## Accordi

- 1. Per facilitare il funzionamento della rete di cui all'articolo 4, l'Agenzia può concludere con le istituzioni designate dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, gli accordi, in particolare i contratti, necessari per realizzare i compiti che essa affida loro.
- 2. Gli Stati membri possono prevedere che, per quanto riguarda le istituzioni o organizzazioni nazionali aventi sede sul loro territorio, tali accordi con l'Agenzia siano conclusi di concerto con il punto nevralgico nazionale.

## Articolo 6

### Informazioni

Le informazioni e i dati forniti all'Agenzia o da questa comunicati possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, conformemente alle linee direttrici fissate dal consiglio di amministrazione, purché rispettino le regole della Comunità e degli Stati membri sulla diffusione dell'informazione, in particolare in materia di riservatezza.

### Articolo 7

## Personalità giuridica

- 1. L'Agenzia ha personalità giuridica.
- 2. Essa usufruisce in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di detti Stati.

## Articolo 8

## Consiglio di amministrazione

- 1. L'Agenzia è dotata di un consiglio di amministrazione composto di ventisette membri, così ripartiti:
- a) dodici membri che rappresentano i governi degli Stati membri;
- sei membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro;
- sei membri che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori;
- d) tre membri che rappresentano la Commissione.
- 2. I membri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono nominati dal Consiglio.

I membri di cui al paragrafo 1, lettera a) sono nominati su proposta degli Stati membri in ragione di uno per ciascuno Stato membro.

I membri di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) sono nominati, secondo un sistema a rotazione, tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nel comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, comitato istituito con la decisione 74/325/CEE del Consiglio (¹), su proposta dei gruppi di tali membri in seno a detto comitato, in ragione di uno per Stato membro.

Il Consiglio nomina in pari tempo e alle stesse condizioni del membro titolare, un supplente che partecipa alle riunioni del consiglio d'amministrazione in assenza di un titolare o nei casi stabiliti dal regolamento interno.

I titolari e supplenti rappresentanti la Commissione sono nominati da quest'ultima.

(1) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

3. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di tre anni. Il mandato è rinnovabile, salvo che per i membri di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.

- 4. Il consiglio di amministrazione designa tra i suoi membri, per la durata di un anno, il presidente e tre vicepresidenti.
- 5. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno due volte all'anno e su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
- 6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri.

Ciascun membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.

Il supplente non ha diritto di voto, salvo in caso d'assenza del titolare.

- 7. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro possono assistere come osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione.
- 8. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno, che entra in vigore previa approvazione del Consiglio su parere della Commissione.

### Articolo 9

### Osservatori

Il consiglio di amministrazione può, previa consultazione della Commissione, invitare in qualità di osservatori rappresentanti di paesi terzi, di istituzioni e organismi comunitari e di organizzazioni internazionali.

### Articolo 10

# Programma di lavoro annuale — Relazione annuale generale

1. Il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro annuale dell'Agenzia sulla base di un progetto preparato dal direttore, di cui all'articolo 11, previa consultazione della Commissione e del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro.

Secondo la medesima procedura, il programma può essere adeguato nel corso dell'anno.

Il programma si inserisce in un programma di rotazione che è adottato secondo la procedura di cui sopra e che copre un periodo di quattro anni.

Il primo programma di lavoro annuale deve essere adottato al più tardi nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio di amministrazione approva una relazione annuale generale sull'attività dell'Agenzia, redatta in tutte le lingue ufficiali delle Comunità.

La relazione annuale generale deve segnatamente confrontare i risultati ottenuti e gli obiettivi del programma del lavoro annuale.

Il direttore trasmette la relazione generale annuale al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale, agli Stati membri e al comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro.

# Articolo 11

### Direttore

- L'Agenzia è posta sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di 5 anni, rinnovabile.
- 2. Il direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia.

## Egli è responsabile:

- della elaborazione ed attuazione corretta delle decisioni e dei programmi adottati dal consiglio di amministrazione;
- dell'amministrazione ordinaria dell'Agenzia;
- della preparazione e la pubblicazione del rapporto di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- dell'esecuzione dei compiti previsti;
- di tutte le questioni riguardanti il personale;
- della preparazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.
- 3. Il direttore rende conto delle sue attività al consiglio di amministrazione.

### Articolo 12

### Bilancio

- 1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia formano oggetto di previsioni per esercizio finanziario, il quale coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia.
- 2. Nel bilancio le entrate e le spese devono risultare in pareggio.
- 3. Le entrate dell'Agenzia comprendono, salvo altre risorse che possono provenire da pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi dall'Agenzia, un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale delle Comunità europee.

4. Le spese dell'Agenzia comprendono in particolare le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese d'esercizio e quelle relative ai contratti stipulati con istituzioni od enti in esecuzione del programma di lavoro.

### Articolo 13

# Progetto di stato di previsione — Approvazione del bilancio

- 1. Il direttore elabora, entro il 15 febbraio di ogni anno, un progetto preliminare di bilancio dell'Agenzia per l'esercizio seguente e lo trasmette al consiglio di amministrazione accompagnato da una tabella degli organici.
- 2. Il consiglio di amministrazione stabilisce il progetto di bilancio accompagnato dalla tabella degli organici e lo trasmette entro il 31 marzo alla Commissione, che decide su tale base le previsioni del relativo contributo finanziario da iscrivere nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, che sottopone al Consiglio ai sensi dell'articolo 203 del trattato.
- 3. Il consiglio di amministrazione approva il bilancio dell'Agenzia, accompagnato dalla tabella degli organici, prima dell'inizio dell'esercizio di bilancio, adeguandolo, per quanto necessario, al contributo finanziario della Comunità e alle altre risorse dell'Agenzia.

## Articolo 14

## Esecuzione del bilancio

- 1. Il direttore esegue il bilancio dell'Agenzia.
- 2. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese dell'Agenzia, nonché dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate è escreitato dal controllore finanziario della Commissione.
- 3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti i conti di tutte le entrate e le spese dell'Agenzia per l'esercizio giunto a termine.
- La Corte dei conti li esamina in conformità dell'articolo 188 C del trattato.
- 4. Il consiglio di amministrazione dà atto al direttore dell'esecuzione del bilancio.

## Articolo 15

## Disposizioni finanziarie interne

Il consiglio di amministrazione approva, previo parere della Commissione e della Corte dei conti, le disposizioni

finanziarie interne relative segnatamente alle modalità di elaborazione ed esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

## Articolo 16

## Segreto professionale

I membri del consiglio di amministrazione, il direttore e i membri del personale, nonché qualsiasi persona che partecipi alle attività dell'Agenzia sono tenute, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non diffondere le informazioni che, per la loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

## Articolo 17

### Regime linguistico

All'Agenzia è applicabile il regime linguistico delle istituzioni della Comunità.

#### Articolo 18

### Servizi di traduzione

I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Agenzia sono assicurati dal Centro di traduzione degli organi dell'Unione, dal momento in cui quest'ultimo entra in funzione.

## Articolo 19

## Privilegi e immunità

All'Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

## Articolo 20

## Personale

- 1. Il personale dell'Agenzia è soggetto ai regolamenti e alle disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
- L'Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri devoluti all'autorità investita del potere di nomina.
- 3. Il consiglio di amministrazione, d'intesa con la Commissione, approva le opportune modalità di applicazione.

# Articolo 21

## Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è regolata dalla legge applicabile al contratto in questione.

- La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a decidere in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'Agenzia.
- 2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da essa, o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
- La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie in materia di risarcimento del danno.
- 3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Agenzia è regolata dalle disposizioni applicabili al personale di quest'ultima.

### Articolo 22

# Controllo della legittimità

Qualsiasi atto dell'Agenzia, implicito o esplicito, può essere deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro, da qualsiasi membro del consiglio di amministrazione o da qualsiasi terzo direttamente e individualmente in causa, ai fini di un controllo della sua legittimità.

La Commissione deve essere adita entro quindici giorni a decorrere dal giorno in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'atto impugnato.

La Commissione prende una decisione entro un mese. La mancanza di decisione entro tale termine equivale a una decisione implicita di rigetto.

## Articolo 23

### Riesame

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione, eventualmente corredata di una proposta, riesamina, previa consultazione del Parlamento europeo, il presente regolamento, compresi i nuovi compiti dell'Agenzia che si rivelassero necessari.

## Articolo 24

# Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1994.

Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL